

Messaggio

numero

6157

data

16 dicembre 2008

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Decreto legislativo urgente di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007

INDICE

I.	INTRODUZIONE	2
II.	LA LEGISLAZIONE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO	2
III.	LA STRUTTURA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO IN SVIZZERA	3
3.1	I livelli di rete.....	4
3.2	Mercato e monopolio	4
IV.	I COMPITI DEI CANTONI.....	5
V.	LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	5
5.1	Risultati della consultazione.....	6
5.2	L'abolizione dei monopoli di vendita, la perdita delle private e il tributo sull'utilizzo della rete.....	7
5.3	Prestazioni contrattuali gratuite.....	8
5.4	Definizione dei compensatori dei gestori di rete.....	9
VI.	IL DISEGNO DI DL E LA MODIFICA DI ALTRE LEGGI	9
VII.	RIPERCUSSIONI SULLE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	10
VIII.	CONCLUSIONI.....	10
	DECRETO LEGISLATIVO URGENTE	11

I. INTRODUZIONE

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo il progetto di decreto legislativo urgente di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LAEI).

La legislazione federale impone ai Cantoni di emanare le disposizioni di applicazione. Il Consiglio di Stato ha posto in consultazione il 24 ottobre 2008 un progetto di legge che sta dando riscontri contrastanti e tendenzialmente avversi alle innovazioni proposte (cfr. capitolo V). Per questo motivo - come peraltro ipotizzato nel documento posto in consultazione - il Consiglio di Stato propone in una prima fase e tramite decreto urgente della durata di un anno (art. 43 Cost. cant. e 83 LGC/CdS), di dare base legale agli oggetti che devono necessariamente essere disciplinati entro il 1° gennaio 2009. Trattasi in particolare della definizione dei comprensori e della riscossione da parte dei Comuni del tributo sull'utilizzo della rete, a cui si aggiungono alcune disposizioni dettate dal diritto federale che non hanno dato adito a particolari discussioni. In seguito, nel corso del 2009, il Consiglio di Stato presenterà un messaggio per una legge di applicazione che dovrà definire in modo compiuto l'esecuzione delle norme federali e definire il ruolo del Cantone in questo ambito. Dal momento che la procedura di consultazione sul progetto di legge terminerà alla fine del corrente anno, accogliendo la richiesta di proroga inoltrata da alcune cerchie interpellate, il Consiglio di Stato prevede di elaborare la normativa di applicazione nel corso del prossimo anno e di sottoporla all'esame del parlamento, che avrà così la possibilità di discutere nel suo insieme le problematiche legate al mercato elettrico e alla sua liberalizzazione.

II. LA LEGISLAZIONE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO

Dopo il rifiuto della legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), bocciata in votazione popolare il 22 settembre 2002, le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in Svizzera sono notevolmente cambiate. Innanzitutto il Tribunale federale - con sentenza del 17 giugno 2003 (DTF 129 II 497) - ha riconosciuto il diritto di accesso alla rete da parte di terzi in base alla legge sui cartelli: dopo il no alla LMEE non esisteva pertanto una regolamentazione specifica che impedisse di applicare la legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. In secondo luogo, è aumentata l'importanza del commercio transfrontaliero di energia elettrica; il blackout in Italia nel settembre del 2003 ha mostrato che era necessario riesaminare l'ordinamento allora vigente del mercato nell'interesse preminente della sicurezza dell'approvvigionamento. Ed infine, l'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica nell'Unione Europea si è concretizzata e ha subito un'accelerazione: entro la fine del 2007, nei Paesi UE andava infatti garantito il libero accesso alla rete a tutti i consumatori finali. In queste circostanze, la Svizzera - in quanto snodo europeo dell'energia elettrica - non poteva logicamente escludersi totalmente da questo sviluppo.

Per le ragioni esposte, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni (DATEC) ha incaricato una commissione di esperti politicamente eterogenea di ridefinire i criteri per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. Sulla base di questi lavori preparatori e in esito anche a una procedura di consultazione, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004 (FF 2005 pag. 1447 segg.). La LAEI è stata adottata dal Parlamento il 23 marzo 2007 e il Consiglio federale ha poi emanato la relativa ordinanza di esecuzione il 14 marzo 2008 (RS 734.7 e 734.71). Le disposizioni della LAEI sono entrate in vigore il

1° gennaio 2008, ad eccezione delle norme concernenti il diritto di accesso alla rete, ovvero la liberalizzazione per i grandi consumatori con un consumo a partire da 100 MWh all'anno (art. 13 cpv. 1 e 2), e di quelle riguardanti la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili, che è disciplinata dalla legge sull'energia (n. 2 dell'allegato alla LAEI). Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2009.

La legge federale prevede un'apertura del mercato in due tappe.

Nei primi cinque anni, soltanto le imprese di approvvigionamento elettrico e i clienti finali che consumano annualmente più di 100 MWh potranno accedere liberamente al mercato. Allo scadere di questo periodo, tutti i consumatori finali potranno invece scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, fermo restando tuttavia che l'apertura completa del mercato sarà oggetto di uno specifico decreto federale sottostante a referendum facoltativo (art. 34 cpv. 3 LAEI).

La rete ad altissima tensione (220 kV/380 kV) per l'intero territorio svizzero sarà gestita da una società nazionale di rete (art. 18 LAEI): a tal fine, le grandi compagnie elettriche hanno già costituito la swissgrid, che è una società anonima di diritto privato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proprietà di tutte le reti ad altissima tensione dovrà passare anch'essa a questa società di rete, in cambio di azioni di swissgrid.

La LAEI contempla altresì l'istituzione della Commissione dell'energia elettrica (EiCom), che è una commissione federale indipendente di regolazione del settore elettrico, chiamata a vigilare sul rispetto della legge e ad emanare le decisioni necessarie per la sua esecuzione (art. 21 e 22 cpv. 1). I compiti specifici di questa Commissione sono stabiliti dall'art. 22 cpv. 2-6 LAEI.

La legge federale demanda in particolare ai Cantoni il compito di definire i comprensori dei gestori di reti elettriche sul proprio territorio e di stabilire i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale in ossequio all'art. 30 cpv. 1 e ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo LAEI.

Ora, l'entrata in vigore di tutte le disposizioni della LAEI al 1° gennaio 2009, rende particolarmente urgente l'adozione del diritto cantonale di applicazione, avuto riguardo anche ai monopoli di diritto istituiti oggi dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP del 12 dicembre 1907) e, rispettivamente, dalla Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese (LAET) per la distribuzione di energia elettrica, per gli acquisti dell'energia di complemento da parte delle aziende di distribuzione e per la fornitura diretta dell'energia necessaria ad opere proprie dell'AET, del Cantone o della Confederazione e alle grandi industrie: come ancora si vedrà, questi monopoli devono infatti essere soppressi in virtù del principio della preminenza del diritto federale e le relative regole sancite dalla LMSP e dalla LAET verranno automaticamente sostituite da quelle del diritto federale stabilite dalla LAEI e dall'ordinanza di esecuzione.


III. LA STRUTTURA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO IN SVIZZERA

La Confederazione e i Cantoni fissano condizioni quadro statali in modo che il mercato possa assicurare l'approvvigionamento di energia, quale compito di interesse pubblico generale. Il mercato svizzero dell'elettricità è estremamente frammentato: l'approvvigionamento è garantito infatti da circa 900 aziende, che comprendono 7 grandi aziende sovraregionali e circa 80 produttori maggiori. Molte aziende comunali sono integrate nell'amministrazione comunale e svolgono anche altri compiti, ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas. In alcuni Cantoni e città, una sola azienda integrata verticalmente è competente per tutta la catena di approvvigionamento, mentre in

altri Cantoni la fornitura è garantita da diverse imprese. L'ente pubblico partecipa per oltre l'80% al capitale sociale delle aziende di approvvigionamento elettrico (ca. 5.6 miliardi di franchi); le società private, comprese quelle estere, vi partecipano con meno del 20%.

3.1 I livelli di rete


Nel trasporto di elettricità si distinguono complessivamente sette livelli di rete. La differenziazione avviene tra rete di trasporto (220 kV/380 kV), reti di distribuzione sovra regionali (> 36 kV fino a < 220 kV), reti di distribuzione regionali (> 1 kV fino a 36 kV) e reti di distribuzione locali (0.4 kV fino a 1 kV). Tra queste diverse reti vi sono i livelli di trasformazione. Graficamente, il percorso dalla centrale elettrica ai clienti - che in base al volume e alla struttura del consumo sono allacciati alla rete sovra regionale, regionale o locale - può essere rappresentato come segue:



Dalla centrale al cliente (Fonte: VSE / ESI)

3.2 Mercato e monopolio

Nonostante la liberalizzazione dell'approvvigionamento elettrico, ovvero l'apertura alla libera concorrenza dei settori del commercio, della vendita e della commercializzazione, le reti di trasporto e di distribuzione permangono soggette a un monopolio naturale: è poco probabile infatti che, accanto alle reti esistenti, vengano costruite delle nuove linee e questo per motivi finanziari, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente.



Fonte: UFE /UEnTr

Le reti elettriche in regime di monopolio fungono da anello di congiunzione tra i diversi settori del mercato. Ora, per evitare abusi e segnatamente prezzi eccessivi e sovvenzioni trasversali, il regime di monopolio deve sottostare a severe regolamentazioni. Le disposizioni in merito contenute nella LAEI (art. 5 segg.) sono quindi particolarmente dettagliate (effetto di re-regolazione) e, nel contempo, la EICom deve vigilare attentamente sul rispetto di queste disposizioni (art. 22 LAEI).

IV. I COMPITI DEI CANTONI

In virtù dell'art. 30 cpv. 1 LAEI, i Cantoni devono eseguire gli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo della legge. La normativa cantonale di applicazione deve pertanto disciplinare quanto segue:

- la definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio del Cantone (art. 5 cpv. 1 LAEI);
- l'obbligo dei gestori di rete di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali nel loro comprensorio (art. 5 cpv. 2 LAEI);
- la facoltà di obbligare i gestori di rete che operano sul territorio del Cantone ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio (art. 5 cpv. 3 LAEI);
- la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, le relative condizioni e i costi (art. 5 cpv. 4 LAEI);
- i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari (art. 14 cpv. 4, prima frase LAEI).

V. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

In data 24 ottobre e fino al 28 novembre 2008, termine in seguito prorogato sino a fine dicembre 2008, è stato sottoposto in consultazione il progetto di messaggio relativo alla nuova legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

5.1 Risultati della consultazione

Alla procedura di consultazione hanno sinora partecipato Comuni, partiti, società di distribuzione e organizzazioni economiche. Ne è risultata una posizione praticamente unanime contraria all'abolizione delle private. I motivi adottati sono da una parte di natura giuridica e dall'altra politica. Si fa in particolare rilevare che la legge federale non impone la loro abolizione. Infatti, l'art. 22 cpv. 2 LAEI dà la competenza alla ElCom *“in caso di controversia, di decidere sull'accesso alla rete, sulle condizioni per l'utilizzazione della rete, sui tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e sulle tariffe dell'energia elettrica. Sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.”* La possibilità di prevedere prestazioni a favore dell'ente pubblico sono inoltre contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LAEI che recita: *“i gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori finali secondo il capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l'energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzo della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici»”.* Concretamente vengono citate le legislazioni di applicazioni previste in altri cantoni (GR, BE, VD), che prevedono il mantenimento di una tassa cambiandone semplicemente il nome.

D'altra parte i Comuni ritengono che la soppressione della privata non sia sopportabile, perché verrebbero privati di un'importante fonte d'entrata che dovrebbe essere compensata con un aumento delle imposte dirette adeguando il moltiplicatore d'imposta.

È chiaramente lecito - se non doveroso - chiedersi se, nel contesto della liberalizzazione del mercato dell'elettricità, sia ancora sostenibile il prelievo di una tassa sul consumo dell'energia che, alla fine, rincarà il prezzo dell'energia a carico del consumatore finale. Il Consiglio di Stato si era già espresso a favore di una sua soppressione nel messaggio 5076 del 16 gennaio 2001, poi ritirato in seguito alla bocciatura popolare della LMEE, relativo a una nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica e questa proposta non aveva allora suscitato particolare scalpore né resistenze.

Come emerso anche dalla procedura di consultazione, si tratta tuttavia di una questione prettamente ed eminentemente politica, che dovrà essere affrontata soppesando con pacatezza tutti gli interessi in gioco: quelli del Cantone, dei Comuni e delle aziende, ma anche e soprattutto quelli dei consumatori.

In questo contesto, sembra utile considerare che la liberalizzazione del mercato avverrà in due fasi: la prima interessa i grandi consumatori e sarà messa in atto già a partire dal prossimo anno; la liberalizzazione per i piccoli consumatori, e quindi per la maggior parte della popolazione (economie domestiche), avverrà invece a partire dal 2014 e dipenderà dall'esito di un eventuale referendum (art. 34 cpv. 3 LAEI). Avuto riguardo anche a questo aspetto particolare, appare opportuno mantenere - perlomeno in una prima fase - una **tassa per l'utilizzazione della rete** che comunque dovrà, in ossequio al principio della trasparenza, essere indicata in modo chiaro ed esplicito sulla fattura dell'energia elettrica. In seguito, il tema potrà essere approfondito attraverso quel necessario dibattito politico che dovrà permettere di trovare una soluzione condivisibile, ma rispettosa della nuova realtà voluta dal legislatore federale.

Tenuto conto del risultato della procedura di consultazione, il decreto legislativo urgente dovrà confermare i comprensori di distribuzione attuali e definire il concetto di prestazione a favore dell'ente pubblico.

Infine, anche su altri aspetti posti in consultazione - e in particolare sul ruolo di AET nella distribuzione di energia, sulla ventilata creazione di una società cantonale dei gestori di rete (Tigris, sul modello di Swissgrid) e sulla possibilità di riscatto delle reti da parte dei Comuni - ci sono stati dei responsi critici e comunque tutt'altro che univoci. Questi aspetti

saranno comunque esaminati nel futuro messaggio sulla legge cantonale di applicazione della LAEI e non sono pertanto materia del decreto legislativo urgente che accompagna questo messaggio del Consiglio di Stato.

5.2 L'abolizione dei monopoli di vendita, la perdita delle privative e il tributo sull'utilizzo della rete

Le attività di distribuzione di energia elettrica sono oggi disciplinate dal diritto cantonale e, in particolare, dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP). La LMSP consente ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio direttamente attraverso proprie aziende municipalizzate (art. 1-2 LMSP) oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo convenzionale, detto normalmente "privativa" (art. 35-35a LMSP). Questa privativa è un tributo che viene pagato dalle aziende concessionarie a quei Comuni che hanno trasferito a terzi (appunto mediante concessione) la gestione del monopolio di distribuzione dell'energia elettrica. Da questo profilo, la privativa costituisce un' indennità di monopolio, ovvero il corrispettivo dovuto dall'azienda al Comune per la gestione del monopolio di distribuzione.

Con la promulgazione della LAEL, i monopoli di distribuzione ai clienti finali (aziende e Comuni con un centro di consumo che registra un prelievo superiore ai 100'000 kWh annui), sanciti oggi dalla LMSP e dalla LAET, devono essere soppressi e le regole previste oggi dal diritto cantonale vengono automaticamente sostituite dalle nuove regole di diritto federale. In seguito all'abolizione dei monopoli di approvvigionamento istituiti dal diritto cantonale a favore di persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla LAEI (art. 13), l'obbligo di fornitura ai clienti fissi finali (in particolare le economie domestiche) discende d'ora innanzi - e discenderà sino al 2014 - da un monopolio naturale fondato sulla mancanza di libero accesso al mercato di questi consumatori (art. 6 cpv. 6 LAEI) e non più dalle disposizioni del diritto cantonale e quindi dalla LMSP. Ne consegue che le privative o contributi convenzionali, versati ai Comuni e legati al monopolio, vengono a cadere per diritto federale e che la loro perdita, per rispondere alle aspettative dei Comuni, dev'essere compensata da un altro tributo .

In pratica, si tratta pertanto di sostituire le basi legali vigenti, che consentono di prelevare una tassa fondata su un monopolio, con una nuova base legale che consenta di riscuotere un tributo compensativo equivalente.

Come già rilevato nel progetto di messaggio posto in consultazione - che su tal punto è stato letto a volte con eccessiva superficialità - fra i tributi e le prestazioni agli enti pubblici ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAEI non vanno annoverate soltanto le **tasse di concessione per l'uso del demanio pubblico** (che nel nostro Cantone sarebbero peraltro manifestamente insufficienti per compensare la perdita delle privative), ma anche **altri tributi per l'utilizzazione di una rete o addirittura un'imposta** il cui gettito serva a coprire le spese generali dell'ente pubblico: ciò permane possibile e compatibile con la LAEI se vi sono le necessarie basi legali a livello cantonale, in ossequio al principio della legalità dell'imposizione fiscale sancito dall'art. 127 Cost. fed. e nel rispetto del potere impositivo lasciato ai Cantoni dall'art. 134 in comb. con l'art. 3 Cost. fed. Questa impostazione è stata peraltro condivisa anche dall'Ufficio federale dell'energia. Unica condizione stabilita dall'art. 6 cpv. 3 LAEI è la pubblicazione di questi tributi nei tariffari per l'energia elettrica e, in caso di aumenti, la loro comunicazione a Elcom (art. 4 cpv. 3 OAEI), che ne prende conoscenza senza possibilità di intervento. Questa impostazione è rispettosa dell'obbligo per i gestori delle reti di distribuzione di fissare un tariffario unitario

per i consumatori fissi finali (art. 6 cpv. 3 LAEI), poiché questi tributi non sono elementi costitutivi delle tariffe.

Per questi motivi, **si ripropone** nel disegno di decreto legislativo urgente **l'introduzione del tributo specifico sull'uso della rete**, tenendo logicamente conto, per le modalità di calcolo e di riscossione, dei suggerimenti emersi nella procedura di consultazione (art. 10).

Questo tributo è riscosso, come finora, dai Comuni per il tramite dei gestori di rete ed è posto a carico sia dei consumatori fissi finali sia dei consumatori finali per ogni kWh prelevato dalle reti di distribuzione ma in misura differenziata e meglio:

consumatori fissi finali (<100 MWh)	2 cts/kWh
consumatori finali (≥ 100 MWh)	1 cts/kWh

Predetti importi dovrebbero garantire ai Comuni introiti pari a quelli delle attuali private. Il condizionale è d'obbligo, poiché l'opacità tariffaria sinora in uso ha reso l'esercizio di quantificazione alquanto difficoltoso. Non potendo disporre compiutamente delle informazioni riguardanti la suddivisione quantitativa dell'energia elettrica venduta alle due categorie di consumatori rispettivamente non essendo pubblicate da tutte le aziende di distribuzione le componenti tariffarie, incluso il tributo pubblico, per le diverse categorie di consumatori, non possiamo escludere che gli importi sovraindicati possano mostrare un errore di valutazione quantificabile in alcuni decimi di cts/kWh.

Tenuto conto dei principi di trasparenza ed equità previsti dal diritto federale, il Consiglio di Stato ritiene opportuna l'introduzione di una tassa unificata per tutto il Cantone, rispettosa del principio della parità di trattamento dei consumatori finali che ne saranno gravati. D'altra parte la definizione di un ammontare fisso è conforme ai requisiti di equivalenza e di copertura dei costi che sono la condizione giuridica che giustifica l'introduzione di un tributo. In una recente sentenza (2C_329/2008 del 15 ottobre 2008, cons. 4.2) il Tribunale federale precisa che contributi di questo genere devono essere stabiliti secondo criteri oggettivi e non devono creare differenze che non sarebbero giustificate da validi motivi. Questi principi erano del resto già stati stabiliti nel progetto di legge del 2001 sulla distribuzione di energia elettrica, poi ritirato dopo il voto negativo a livello federale sulla liberalizzazione del mercato elettrico. D'altra parte lo stesso Consigliere federale Moritz Leuenberger, in occasione della tavola rotonda con gli esponenti del settore elettrico svizzero dello scorso 24 ottobre, ha espressamente invitato i Cantoni e i Comuni a procedere in modo misurato nella fissazione dei tributi. Inoltre, il 5 dicembre u.s. il Consiglio federale ha approvato una revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico che dovrà permettere di attenuare gli aumenti delle tariffe elettriche già annunciati per il 1° gennaio 2009. Il Consiglio di Stato ritiene opportuno e necessario perseguire anche l'obiettivo di tariffe elettriche favorevoli al consumatore che non siano gravate in modo eccessivo da prelievi di carattere fiscale. Per questo motivo sottolineiamo che la tassa sull'utilizzazione della rete così determinata non rappresenta più un importo minimo, come prevede la LMSP, che l'azienda distributrice concessionaria è tenuta a corrispondere al Comune ma un ammontare fisso, non modificabile convenzionalmente. Ciò è legato alla natura stessa di tassa, che diverge da quella di indennità di monopolio.

5.3 Prestazioni contrattuali gratuite

Dalla procedura di consultazione è risultato inoltre che molti Comuni temono la perdita di altre prestazioni, come le tariffe preferenziali per l'energia elettrica consumata in edifici pubblici e l'illuminazione pubblica totalmente o in parte gratuita. A questo proposito,

occorre far notare che simili prestazioni discendono da contratti stipulati tra i Comuni e le aziende di distribuzione. Con l'abolizione della privativa nella sua forma attuale, le altre prestazioni previste nelle convenzioni concluse fra i Comuni e le aziende, che non sostituiscano almeno in parte le partecipazioni in denaro (art. 35a n. 1 LMSP) restano valide. La LAEI sancisce espressamente la possibilità di prevedere "prestazioni a enti pubblici" (art. 6 e 22 LAEI) che, avendo un carattere fiscale, dovranno essere indicate nei tariffari che vengono pubblicati conformemente agli articoli 12 LAEI e 10 della relativa Ordinanza. I Comuni restano quindi liberi di stabilire contrattualmente con le aziende medesime prestazioni che siano, parzialmente o totalmente, gratuite: la gratuità o meno di queste prestazioni dipenderà pertanto, come finora, dalla volontà contrattuale delle parti (art. 10 a del Decreto legislativo urgente).

5.4 Definizione dei compensatori dei gestori di rete

La proposta di costituire su base volontaria una società cantonale - quale unico gestore e proprietario della rete di livello di tensione 3 (Tigrid) - è stata valutata globalmente in maniera critica ed invero molto negativa. Coscienti anche che la proposta comportava un cambiamento quantomeno parziale di una situazione vigente e consolidata da decenni e tenuto conto della mancanza di un certo consenso politico, il Consiglio di Stato propone di mantenere in questa fase transitoria lo stato attuale dei compensatori su tutti i livelli di rete. Parallelamente, ci si adopererà comunque per trovare un consenso in futuro, sottolineando i vantaggi e le potenzialità del compensatorio unico volto in definitiva a perseguire l'interesse generale del Cantone e, soprattutto, dei consumatori.

VI. IL DISEGNO DI DL E LA MODIFICA DI ALTRE LEGGI

Il disegno di decreto legislativo che accompagna il presente messaggio contiene unicamente le disposizioni essenziali e indispensabili per adeguare il diritto cantonale alla LEAI entro il 1° gennaio 2009 e dar seguito al mandato conferito ai Cantoni dal legislatore federale (art. 30 cpv. 1, 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo LAEI). Per ragioni evidenti, il DL deve anche essere accompagnato dalla clausola d'urgenza prevista dagli art. 43 Cost. cant. e 83 LGC/CdS: se accettato - come il Consiglio di Stato auspica - dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio, questo decreto sfuggirà al referendum facoltativo ed entrerà immediatamente in vigore: in ogni caso, l'atto urgente perderà la sua validità dopo un anno e non potrà essere rinnovato in via d'urgenza.

L'entrata in vigore del DL cantonale, ancorché munito della clausola d'urgenza, deve logicamente comportare l'abrogazione, rispettivamente la modificazione delle disposizioni della LMSP e della LAET che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI, ovverosia che prevedono monopoli di approvvigionamento diretti o indiretti o obblighi di acquisto a carico di persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente all'art. 13 LAEI.

Pure da abrogare sono gli art. 13-15 LEn relativi ai provvedimenti sulla distribuzione di energia in rete, poiché la materia è retta in modo esaustivo dalla legislazione federale e cantonale sull'approvvigionamento elettrico, la cui applicazione deve tener conto in modo particolare delle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (FF 2005 pag. 1514).

VII. RIPERCUSSIONI SULLE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La normativa cantonale di applicazione della LAEI non era prevista in maniera esplicita alla voce relativa alla revisione della LEn e non comporta ripercussioni finanziarie dirette per il Cantone. Restano da valutare le principali conseguenze sulla dotazione di personale per una corretta ed efficace applicazione della nuova normativa.

VIII. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato vi invita ad approvare il progetto di decreto legislativo munito della clausola d'urgenza che accompagna il presente messaggio. Come già s'è visto, nel corso del 2009 il Consiglio di Stato presenterà un nuovo messaggio più completo che disciplinerà in modo definitivo l'applicazione della LAEI nel nostro Cantone.

Il Consiglio di Stato, conscio della complessità e della delicatezza della materia, è peraltro consapevole anche del carico a cui sono esposti in questo periodo dell'anno il Gran Consiglio e le Commissioni parlamentari: esso lascia pertanto al legislativo cantonale l'opportunità di valutare se prescindere eventualmente dall'esame e quindi dal rapporto commissionale e deliberare immediatamente sull'oggetto (art. 87 cpv. 2 LGC/CdS).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2008 n. 6157 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I. - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche sul territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli articoli 5 cpv. 1 - 4 e 14 cpv. 4 LAEI.

Art. 2

Cooperazione intercantonale

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

II. - Comprensori di rete

Art. 3

Definizione dei comprensori e gestione delle reti

¹Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete.

²I comprensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche.

³In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, il Consiglio di Stato emana una specifica decisione di attribuzione al comprensorio; i gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà della rete.

⁴Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

⁵Il Cantone fornisce consulenza ai gestori e ai proprietari in caso di progetti tendenti ad unificare la gestione o la proprietà delle reti.

Art. 4

Riscatto delle reti

¹I Comuni possono riscattare le reti di distribuzione di energia oggetto di loro concessioni di privativa, secondo quanto previsto dall'art. 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907.

²Le Aziende e i Comuni che hanno esercitato il diritto di riscatto diventano gestori della rete da loro riscattata, previa attribuzione al relativo comprensorio ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

III. - Obbligo di allacciamento

Art. 5

Garanzia dell'allacciamento

Nei rispettivi comprensori i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

Art. 6

Fuori comprensorio

¹Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.

²Nel caso in cui un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest'ultimo è liberato dall'obbligo di allacciamento.

Art. 7

Fuori delle zone edificabili

¹Fuori dalle zone edificabili i consumatori finali per cui non è previsto un obbligo di allacciamento secondo il diritto federale, e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, devono essere allacciati alla rete se:

- a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento;
- b) l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete.

²I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica; per giustificati motivi i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

Art. 8

Controversie

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto esse non rientrino nelle competenze della Commissione dell'energia elettrica (EiCom).

IV. - Tariffe per l'uso della rete

Art. 9

Armonizzazione delle tariffe

¹Il Consiglio di Stato verifica che non vi siano divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale.

²Ove occorra esso adotta i provvedimenti adeguati per eliminare eventuali differenze tariffali sensibili fra i vari comprensori dei gestori di rete.

V. - Tributi

Art. 10

Tributo sull'uso della rete

Per il tramite dei gestori di rete, i Comuni riscuotono un tributo prelevato dalle reti di distribuzione:

- a) a carico dei consumatori fissi finali (<100 MWh): 2 cts/kWh
- b) a carico dei consumatori finali (≥100 MWh): 1 cts/kWh.

Art. 10a

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 10b

Contestazioni

Le contestazioni tra utenti e gestori di rete e tra Comune e gestori di rete sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

VI. - Disposizioni penali, attuazione surrogatoria e rimedi di diritto

Art. 11

Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni al presente decreto legislativo, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100'000 franchi.

²La negligenza, il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

³La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest'ultima; resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.

⁴L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

⁵Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

	Art. 12
Attuazione surrogatoria	Il Consiglio di Stato può ordinare l'esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.
	Art. 13
Rimedi di diritto	<p>¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato emanate in virtù del presente decreto legislativo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.</p>
 VII. - Disposizioni finali e norme transitorie	
	Art. 14
Disposizioni di esecuzione	Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.
	Art. 15
Modifica di altre leggi	<p>¹Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 18 seconda frase, 35a, 44, 45, 45a e 45b LMSP.</p> <p>²L'art. 1 LMSP è completato come segue: <i>cpv. 2 (nuovo)</i> Le Aziende distributrici di energia elettrica non possono prevalersi del diritto di privativa.</p> <p>³Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 3, 3a e 3b LAET.</p> <p>⁴Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 LEn.</p>
	Art. 16
Entrata in vigore	<p>¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato sul Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.</p> <p>²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.</p>